

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE PER TELEFONIA MOBILE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo d'Applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 22/02/2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", disciplina, nel rispetto delle disposizioni e norme sovraordinate, le caratteristiche, le modalità di autorizzazione, l'installazione e l'esercizio, nel territorio del Comune di Modena, degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile e degli impianti a servizio di nuove tecnologie di comunicazione elettronica - funzionanti nel campo delle frequenze comprese tra 450 e 38000 MHz - normati dal DPCM 8/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 kHz", dal Dlgs. 1/08/2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e dal capo III art. 8-12 della L.R. 31/10/2000 "Norme per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" così come modificata ed integrata dalla L.R. 13/11/2001 n.34, dalla L.R. 25/11/2002 n. 30 e dalla L.R. 06/03/2007 n. 4.

Art. 2 - Obiettivi e finalità

1. Il Comune di Modena informa la propria azione amministrativa sulla materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento ai seguenti obiettivi generali:
 - a) minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici connessi alle installazioni per la telefonia mobile, perseguendo la razionalizzazione della rete, fermi restando i valori limite di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalla vigente legislazione;
 - b) minimizzare i fattori di intrusione visiva a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti, con particolare riferimento alla tutela dei ricettori a tal riguardo sensibili, di cui al successivo art. 3, c. 1 lett. 14) - edifici ed aree di valore storico, architettonico e monumentale - ed 15) - zone di parco classificate A e riserve naturali come definite ai sensi della L.R. 11/88;
 - c) minimizzare i vincoli all'uso del territorio determinati dalla realizzazione delle installazioni fisse per la telefonia mobile;
 - d) assicurare la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza.
2. Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma 1, il presente Regolamento:
 - a) stabilisce criteri urbanistici e progettuali per quanto riguarda la localizzazione e la conformazione degli impianti in relazione agli obiettivi di tutela del paesaggio urbano ed extraurbano e ai vincoli sull'uso del territorio;
 - b) ai fini della minimizzazione degli impatti e dei vincoli all'uso del territorio, nonché di una più razionale distribuzione degli impianti, il Comune di Modena esercita altresì le funzioni di cui all'art. 8 comma 7 della L.R. 30/2000, ed attua il coordinamento delle diverse richieste, anche attraverso:
 - b.1) l'offerta in disponibilità, secondo le modalità di locazione stabilite da apposita delibera, di siti comunali per la realizzazione delle installazioni, privilegiando soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione;
 - b.2) la ricerca di accordi con i soggetti interessati per poter usufruire di spazi privati ad uso pubblico (quali, per esempio le aree di parcheggio);

- c) ai fini di conseguire una maggior informazione e coinvolgimento dei cittadini il Comune si avvale anche del supporto delle Circoscrizioni per le attività di comunicazione alla popolazione relativamente alla fase di pubblicazione dei Programmi annuali e delle installazioni proposte fuori dal programma annuale e relativamente alla diffusione degli esiti dell'attività istruttoria.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) Impianto di teleradiocomunicazione per la telefonia mobile

Si tratta di un apparato ricetrasmettente finalizzato al funzionamento del servizio di telefonia mobile, costituito da antenne o collegamenti in ponte radio, funzionanti nella banda di frequenza compresa tra 450 e 38000 MHz, nonché dei relativi apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (shelter - cabinet outdoor) e di sostegno necessari al funzionamento degli stessi. Gli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile possono essere fissi o mobili.

b) Impianto radioelettrico di debole potenza e di ridotte dimensioni

Si tratta di un impianto radioelettrico per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 m².

c) Impianto a servizio di nuove tecnologie di trasmissione strumentali

Si tratta di un impianto finalizzato all'implementazione della rete di banda larga mobile, intesa come sistema di trasmissione dati ad alta velocità, mediante tecnologie con standard UMTS e sue evoluzioni (HSPA e LTE), nonché altre tecnologie assimilabili e competitive con la tecnologia UMTS, o comunque appartenenti alle nuove tecnologie per la comunicazione elettronica, quali i sistemi Wi-Max e DVB-H.

d) Infrastruttura per impianti radioelettrici preesistente

Si tratta di un'infrastruttura, a servizio di un impianto di teleradiocomunicazione per telefonia mobile ovvero a servizio di nuove tecnologie di trasmissione strumentali, già realizzata e per la quale il gestore ha depositato presso lo Sportello Attività Produttive la comunicazione di fine lavori di cui all'art. 33 lettera a).

e) Sito puntuale di localizzazione di un impianto

Si tratta della specifica ubicazione proposta per l'installazione di un apparato di cui alle lett. a) b) e c) del presente articolo, identificata mediante estremi catastali, e/o via e numero civico e/o coordinate geografiche nella cartografia tecnica in uso presso il Comune di Modena.

f) Area di ricerca

Si tratta di un ambito territoriale del raggio di 150 m all'interno del quale un concessionario si propone di individuare puntualmente un sito per l'installazione di un nuovo impianto, al fine di garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla concessione ministeriale.

g) Riconfigurazione di un impianto esistente

Si intende per riconfigurazione di un impianto esistente qualunque modifica che riguardi la stazione radio base o l'installazione nel suo insieme, compreso l'inserimento di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio, che diano luogo alla emissione di campi elettromagnetici nel campo delle radiofrequenze comprese tra 450 e 38000 MHz ovvero l'effettuazione di interventi modificativi dell'aspetto visivo dell'impianto stesso.

h) Risanamento di un impianto esistente

Per interventi di risanamento di impianti esistenti si intendono gli interventi, ivi compresa la delocalizzazione, condotti sugli impianti al fine di ricondurli a conformità in quanto:

- sono stati superati i valori limite, o di attenzione, dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici, generati da uno o più impianti, a carico di uno o più ricevitori esposti;

- l'impianto risulta collocato in aree vietate ex. art.9 L.R. 30/2000.

i) Catasto degli impianti esistenti

Si intende per Catasto degli Impianti Esistenti l'insieme dell'archivio relativo al censimento degli impianti fissi di telefonia mobile di cui alle precedenti lettere a), b) e c) installati nel territorio comunale corredato dei dati e delle informazioni in merito allo stato di ciascun impianto (impianti autorizzati ed effettivamente in esercizio oppure impianti autorizzati ma non ancora installati o in esercizio) ed alle relative caratteristiche radioelettriche, completo della cartografia di localizzazione e identificazione, in modo da consentire la correlazione tra ubicazione e caratteristiche radioelettriche, ai fini di un'esaustiva valutazione dei campi elettromagnetici a carico dei ricettori esposti.

j) Programma Annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile

Si intende per Programma Annuale: l'insieme delle proposte relative all'installazione di nuovi impianti riferite ad un determinato anno solare, singolarmente sottoposte all'Amministrazione Comunale da ciascun Concessionario.

Il Programma annuale, oltre che siti puntualmente identificati, può comprendere anche aree di ricerca.

k) Piano annuale

Si tratta dell'Atto conclusivo, approvato dalla Giunta Comunale, relativo alla previsione di installazioni riferite ad un determinato anno, quale definitivamente risultante dagli esiti dell'istruttoria condotta sulle proposte formulate dai Concessionari attraverso il Programma Annuale, sia riferite a singole installazioni che ad aree di ricerca, e delle controdeduzioni alle eventuali osservazioni presentate ai sensi dell' art. 8 c. 3 della L.R. 30/2000.

l) Ricettori sensibili

Ai sensi del presente Regolamento sono da considerarsi ricettori sensibili:

- 11) le attrezzature sanitarie con degenza e le relative aree di pertinenza;
- 12) le attrezzature assistenziali con degenza e le relative aree di pertinenza;
- 13) le attrezzature scolastiche e relative aree di pertinenza, compresi gli asili nido;
- 14) gli edifici ed aree di valore storico architettonico e monumentale;
- 15) le zone di parco classificate A e le riserve naturali come definite ai sensi della L.R. 11/88.

m) Edifici ed aree di valore storico architettonico e monumentale

Per edifici ed aree di valore storico architettonico e monumentale si intendono gli edifici ed immobili oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi del pertinente articolo del D.lgs. 22/01/2004 n. 42 nonché gli edifici gravati dai vincoli "restauro scientifico" e "restauro e risanamento conservativo" di cui al Testo coordinato delle norme di PSC-POC-RUE.

n) Aree di pertinenza di ricettori sensibili

Per area di pertinenza delle attrezzature e/o edifici e/o complessi edilizi di cui alle lett. 11) – 14) si intende un'area recintata in dotazione esclusiva alle sopracitate attrezzature all'interno della quale l'accesso del pubblico è normalmente vietato o limitato da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo. Nel caso di aree a verde attrezzato liberamente aperte al pubblico anesse a Case albergo per anziani o complessi scolastici, la nozione di area pertinenziale si estende a tali spazi.

Mancando l'area di pertinenza, il riferimento è costituito dalle pareti perimetrali dell'edificio o complesso edilizio; per le fattispecie di cui alla lett. 15) l'area di pertinenza coincide con quella destinata a parco o riserva naturale.

o) Zone in prossimità di edifici ed aree di valore storico, architettonico e monumentale e di parchi classificati A e di riserve naturali.

Per zona in prossimità – o adiacenza - dei ricettori sensibili di cui alle precedenti lettere 14) ed 15) si intende una fascia territoriale esterna al ricettore sensibile e alla relativa area di

pertinenza la cui ampiezza è definita in funzione del contesto urbanistico e dello specifico ricettore, ai fini della minimizzazione dei fattori di intrusione visiva.

p) Aree all'aperto intensamente frequentate

Per aree intensamente frequentate si intendono le aree indicate all'art. 4 comma 2 del DPCM 08/07/2003.

q) Intrusione visiva generata da un impianto di telefonia mobile

Per intrusione visiva generata da un impianto di telefonia mobile si intende ogni perturbazione prodotta da una nuova infrastruttura nei confronti di un edificio di valore storico, architettonico e monumentale, ovvero di un bene paesaggistico, tale da danneggiarne l'integrità, la prospettiva, la luce ovvero le condizioni di ambiente e decoro.

CAPO II – NORME E DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AI NUOVI IMPIANTI

Art. 4 - Caratteristiche tecnico costruttive e ubicazionali dei nuovi impianti fissi: principi

1. Le caratteristiche tecnico costruttive e ubicazionali degli impianti riguardano:
 - i parametri radioelettrici degli impianti e/o installazioni;
 - i caratteri tipologici e/o estetici degli impianti e delle installazioni;
 - la localizzazione sul territorio degli stessi.
2. I parametri radioelettrici degli impianti devono garantire il rispetto dei limiti, dei valori di attenzione e degli obiettivi qualità del campo elettromagnetico, di cui al successivo art. 6, limiti e valori fissati dalle vigenti leggi.
3. I requisiti tipologico - estetici degli impianti devono rispondere ai principi di minimizzazione dell'impatto visivo di cui all'art. 2 c. 1 lett. b) del presente Regolamento, alle prescrizioni di cui all'art. 7 e alle conformi disposizioni di cui al Capo IV, fermi restando comunque i divieti di cui al successivo art. 5.
4. La localizzazione degli impianti sul territorio deve rispondere ai criteri di minimizzazione dell'intrusione visiva e dei vincoli all'uso del territorio di cui all'art. 2, c. 1 lett. b) e c) e alle conformi disposizioni di cui al Capo IV, fermi restando inoltre i divieti di cui al successivo art.5.

Art. 5 – Ubicazioni vietate

1. Sono vietate la previsione e l'installazione degli impianti di cui all'art. 3 c. 1 lett. a), b) e c) sui ricettori sensibili di cui al precedente art. 3, c. 1 lett. l) e relative aree di pertinenza, potendo, per i ricettori di cui alle lett. 14) e 15), tale divieto essere esteso, in conformità a quanto previsto al successivo art. 7 c. 6, anche alle relative zone poste in prossimità, come definite all'art. 3 c. 1 lett. o).
2. Il divieto di cui al comma 1 di installazione di stazioni radio base sugli edifici ed aree di valore storico, architettonico e monumentale definiti all'art. 3, c. 1 lett. l4) non riguarda gli eventuali impianti microcellulari da collocare sugli edifici ed aree di valore storico, architettonico e monumentale quando non si determini alcuna influenza sulla percezione visiva del manufatto edilizio, rientrando in tale ipotesi, in particolare, l'inserimento degli apparati all'interno di insegne di attività commerciali o terziarie autorizzate negli edifici in questione.
3. Fermi restando i criteri di cui al successivo Capo IV sono inoltre vietate la previsione e l'installazione di nuovi impianti:
 - nelle aree del territorio comunale di valorizzazione e recupero dei corsi d'acqua delimitate dai perimetri: FF2 - aree naturalistiche - (limitatamente ai primi 10 metri dal limite di piena ordinaria del corpo idrico) e FF4 - aree di tutela dei corsi d'acqua minori- (in questo caso il divieto interessa la fascia minima di tutela idraulica del corso d'acqua), nonché nelle aree

- delimitate dal perimetro RNO (riserva naturale orientata), ai sensi del Testo coordinato delle norme del vigente PSC-POC-RUE e successive modifiche e integrazioni ed inoltre nei SIC (siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva habitat 92/43/CEE) e negli ZPS (zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE);
- nelle aree interessate da perimetro ALB (ville, giardini e parchi di notevole interesse) ai sensi del Testo coordinato delle norme di PSC-POC-RUE;
 - all'interno delle aree soggette al vincolo archeologico di tutela, delimitate dal perimetro A2 di cui al Testo coordinato delle norme di PSC-POC-RUE.

Art. 6 – Limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità

1. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità che devono rispettare le emissioni elettromagnetiche generate dagli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile come definiti all'art. 3 della legge quadro n.36 del 22/02/2001 sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sono stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003.
2. Il valore di attenzione, che costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine, deve essere rispettato in tutti i locali del fabbricato, ivi inclusi solai e sottotetti, con la sola eccezione di quegli ambienti per i quali il gestore abbia fornito documentazione comprovante l'impossibilità per la popolazione di permanervi per oltre quattro ore giornaliere.
3. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate dalle norme CEI.
4. L'Amministrazione Comunale esercita, avvalendosi, ove necessario, del supporto tecnico di ARPA, attività di vigilanza e controllo sugli impianti di cui all'art. 3 c. 1 lett. a), b) e c) affinché sia assicurato il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, siano perseguiti gli obiettivi di qualità e siano rispettate le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 7 – Caratteri tipologico estetici e ambientali degli impianti fissi: prescrizioni e divieti

1. Per ogni impianto o installazione – sia relativamente ai supporti, che ai corpi emittenti, che agli shelters e ai cabinet outdoors, - deve essere perseguito il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento, a tal fine, caso per caso, opportunamente studiando in fase progettuale forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione e comunque utilizzando la miglior tecnologia disponibile; si dovrà inoltre tenere conto della conformazione architettonica dell'edificio prescelto, in particolare armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti e/o integrandone la collocazione, con eventuali elementi singolari emergenti dalla copertura; (vani scale, torri ascensori, ringhiere di terrazzi, sottotetti, etc.).

Di norma, fatte salve specifiche e motivate esigenze tecnologiche riferite alla qualità del servizio, i corpi emittenti devono essere posti in aderenza al supporto.

2. L'installazione di impianti su edifici aventi la copertura in cemento – amianto è concessa solo in casi del tutto eccezionali e può essere realizzata solo su coperti non deteriorati da agenti atmosferici che rendano possibile la dispersione di fibre di amianto. Nei casi in cui verrà autorizzata l'installazione questa dovrà avvenire previa bonifica della copertura e tramite l'utilizzo di imprese autorizzate a lavorare su strutture contenenti amianto.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 4 c. 3, sono vietati nuovi impianti dotati di supporti con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti, con minimo effetto di intrusione visiva, su tralicci esistenti destinati ad altre funzioni.
4. Per le installazioni su palo è di norma vietato corredare la struttura di scaletta fissa di accesso ai corpi emittenti, a meno di documentate esigenze, legate alle caratteristiche del contesto di installazione, che dimostrino difficoltà all'utilizzo di soluzioni differenti.

5. Non sono consentite, di norma, a meno di documentate esigenze legate alle caratteristiche del sito, strutture tirantate per gli impianti fissi su palo o su copertura di edificio.
6. Oltre che sui ricettori di cui all'art. 3, c. 1 lett. 14) e 15) il divieto di installazione di nuovi impianti può essere esteso anche alle relative zone in prossimità (come definite all'art. 3 lettera o), sia quando si tratti di beni gravati dal vincolo di tutela indiretta, come previsto dal D.lgs. 42/04 sia quando su conforme e motivato parere del Settore Pianificazione Territoriale e Edilizia Privata sia valutato come inaccettabile il grado di intrusione visiva provocato dall'installazione.

Art. 8 - Documentazione tecnico amministrativa da produrre per la realizzazione di nuovi impianti fissi

1. Ogni istanza finalizzata alla realizzazione di una nuova installazione fissa di telefonia mobile di cui all'art. 3 c. 1 lett. a), b) e c) in un determinato sito deve essere accompagnata dalla documentazione sotto riportata, relativa a caratteristiche del sito, caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale, titolo di disponibilità dell'immobile – area, edificio preesistente, impianto, - su cui si intenda realizzare l'installazione:

a) Caratteristiche del sito e dell'impianto

- a.1) Progetto dell'impianto in scala 1:200 (con planimetria e prospetti delle installazioni a terra e in quota);
- a.2) Inserimento fotografico da almeno due punti di vista, e comunque dai punti di vista ritenuti più significativi ai fini di una adeguata valutazione sull'inserimento nel contesto urbanistico di riferimento, urbano o extraurbano;
- a.3) Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
- a.4) Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
- a.5) Cartografia aggiornata in scala 1:2000, (catastale, ovvero, quando disponibile, costituente estratto della cartografia relativa alle Zone Elementari di PSC-POC-RUE), che comprenda tutto il territorio nel raggio di 300m dall'impianto e indichi tutti i fabbricati presenti in un raggio di 200m dalla stazione radio base, individuata con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmissenti (rispetto al nord geografico), l'altezza degli stessi (al colmo del tetto), la destinazione d'uso e le relative aree di pertinenza;
- a.6) Rapporto non tecnico di sintesi dell'intervento proposto, con i seguenti contenuti:
 - descrizione sintetica dell'intervento;
 - riassunto delle caratteristiche radioelettriche dell'impianto;
 - indicazione dei valori di campo elettrico generati in corrispondenza degli edifici esistenti più esposti in funzione delle direzioni di irradiazione e dei valori di fondo;
 - descrizione degli accorgimenti e/o interventi proposti per la mitigazione visiva e dei risultati attesi.

Inoltre, per antenne da installare su edifici:

- a.7) Planimetria della copertura dell'edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali e sezione significativa in scala 1:100 del tetto e dell'ultimo piano dell'edificio, con il posizionamento delle antenne, con specificazione delle destinazioni d'uso del piano immediatamente sottostante alla copertura;
- a.8) Dichiarazione relativa alla natura della copertura con riferimento al fatto che sia costituita o no da materiali in cemento-amianto.

Qualora l'impianto sia proposto in area assoggettata ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.142 del Dlgs 22/01/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (ma non vietata ai sensi dell'art. 5 comma 3), il gestore dovrà inoltre allegare:

- a.9) Documentazione prevista ai sensi di legge per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. L'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Modena entro

i termini previsti dal D.lgs. 42/2004 costituisce provvedimento separato e preliminare al rilascio dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto.

b) Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale:

- b.1) banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- b.2) scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmittenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);
- b.3) direzioni di puntamento rispetto al nord geografico, numero di trasmettitori e potenza in Watt dei canali per cella per ogni direzione di puntamento o, in alternativa, potenza complessiva massima per ogni sistema implementato per ogni direzione di puntamento;
- b.4) diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante correddati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- b.5) relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
- b.6) valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di irradiazione;
- b.7) valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

Nel caso di impianti microcellulari dovrà essere prodotta, oltre a quanto previsto ai punti b.1) - b.7) precedenti, la seguente documentazione riferita ad ogni sito:

- b.8) lunghezza sbraccio;
- b.9) inserimento fotografico;
- b.10) prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100) con indicazione della presenza di eventuali portici;
- b.11) pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 20 m dal trasmettitore le destinazioni d'uso dei luoghi in cui sia prevista permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con relative aree di ristoro all'aperto, edicole, etc.), dovendo la planimetria essere completata con l'indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati;
- b.12) stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna (interno edicola, negozi ed abitazioni, etc.).

Per impianti microcellulari previsti in ambiente interno deve inoltre essere presentata:

- b.13) la pianta, in scala adeguata (1:50 o 1:100), del/i locale/i interessati dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore, comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali).
- c) Dichiarazione di asseverazione del progettista abilitato di cui all'art. 8 comma 9 della L.R. 30/00 così come modificata dalla L.R. 30/02.
- d) Titolo di disponibilità dell'immobile e legittimazione ad intervenire sull'immobile.

Il Concessionario interessato alla realizzazione dell'installazione deve fornire copia del contratto in base al quale ha la disponibilità dell'immobile, porzione immobiliare o struttura su cui intende realizzare l'installazione; ovvero deve attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) la natura del titolo giuridico – proprietà, affitto, comodato d'uso, concessione o altro - in base al quale ha in disponibilità l'immobile, porzione immobiliare o struttura su cui intende intervenire, e la durata contrattualmente stabilita di tale disponibilità. Nel caso l'installazione sia prevista su area/immobile di proprietà comunale, considerato che l'atto per la concessione del sito viene perfezionato

solamente a seguito del rilascio dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto, il Concessionario, in vece del titolo di disponibilità dell'immobile, deve allegare dichiarazione, rilasciata dall'Ente proprietario del sito, che autorizzi il gestore a presentare allo Sportello Unico Attività Produttive la richiesta per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione dell'impianto.

2. Ai fini della tutela della segretezza dei dati industriali il gestore può organizzare gli elaborati di progetto in più fascicoli, in modo da mantenere separati i dati per i quali può eventualmente richiedere, formalmente, l'esonero dalla pubblicizzazione.
Non sarà comunque possibile escludere dalla pubblicizzazione il progetto architettonico della stazione radio base e le stime circa i livelli di campo elettrico generati dall'impianto.
3. L'abilitazione ad intervenire di cui al precedente comma 1 lettera d) si intende comunque ed in tutti i casi ottenuta fatti salvi i diritti del proprietario, nonché di qualsiasi altro soggetto terzo. L'Amministrazione ha sempre facoltà di procedere a verifiche e controlli, anche a campione, attraverso l'esame diretto e dettagliato degli atti che dovranno essere prontamente esibiti dall'interessato sotto pena di decadenza.

Art. 9 – Impianti mobili

1. Per le particolari esigenze di breve durata di cui al successivo comma 3 è ammissibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000, l'installazione di impianti mobili, con ciò intendendosi impianti in possesso di elementi di temporaneità, di precarietà e di amovibilità, ovvero non dotati di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza.
2. La procedura per l'installazione di un impianto mobile prende avvio dalla comunicazione, da parte del gestore, di tale intenzione, in conformità con quanto esposto al successivo art. 30.
3. La realizzazione di impianti mobili è consentita unicamente per sopperire le esigenze di seguito elencate; qualora l'impianto venga comunicato senza che sussistano i dovuti presupposti, la comunicazione viene respinta. E' ammessa l'installazione di un impianto mobile:
 - a servizio di manifestazioni temporanee: in tale ipotesi lo stazionamento è consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermi restando i tempi tecnici di allestimento e smontaggio;
 - per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, come ad esempio nelle stazioni turistiche;
 - per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso già identificato;
 - per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune, o in attuazione dell'art. 10 della LR 30/2000;
 - nel caso di disattivazione temporanea di un impianto esistente per consentire la realizzazione di un cositing.
4. E' inammissibile la previsione di impianti mobili nelle ubicazioni vietate di cui all'art.5.
5. La documentazione da allegare per l'acquisizione degli assensi e pareri finalizzati all'installazione di un impianto mobile è la seguente:
 - a) documentazione da presentare in Comune:
 - descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione e relativa durata, corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile;
 - localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000;
 - parere favorevole dell'ARPA e dell'AUSL;
 - b) documentazione da presentare in ARPA e in AUSL:
 - b.1) Caratteristiche del sito:
 - Progetto dell'impianto in scala 1:200;
 - Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;

- Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
- Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze (al colmo del tetto), delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico).

b.2) Caratteristiche radioelettriche e valutazioni strumentali:

- banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmittenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di canali di trasmissione per cella per ogni direzione di puntamento;
- potenza massima fornita al connettore d'antenna per trasmettitore per cella o, in alternativa, potenza complessiva massima per ogni sistema implementato, per ogni direzione di puntamento;
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante correddati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici.
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione;
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

CAPO III - NORME E DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FISSI ESISTENTI

Art. 10 - Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti

1. Gli interventi sugli impianti esistenti oggetto delle disposizioni del presente regolamento riguardano:
 - a) la riconfigurazione;
 - b) il risanamento con o senza delocalizzazione;
 - c) la dismissione o cessazione.
2. Gli impianti esistenti ed in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nonché quelli messi in esercizio successivamente, sono inoltre oggetto di comunicazione, secondo le modalità di cui al successivo art. 33.

Art. 11 – Riconfigurazioni di impianti esistenti

1. Le riconfigurazioni non comportanti variazioni in aumento di esposizione ai campi elettrici a carico di ricettori in cui si abbia presenza di persone per oltre quattro ore giornaliere, e nessun apprezzabile aumento dei fattori di intrusione visiva (riguardanti cioè altezze, sezioni e sbracci dei singoli elementi e della stazione nel suo complesso), sono oggetto di comunicazione al Comune, all'ARPA e all'AUSL.

Tale comunicazione, in conformità a quanto disposto al successivo art. 31 commi 2 e 3, deve contenere tutta la documentazione tecnica che consenta all'ente preposto di verificare la veridicità del non incremento del campo elettromagnetico sui ricettori in cui si ha permanenza delle persone per un tempo non inferiore a 4 ore giornaliere e di accertare l'assenza di un

apprezzabile incremento dell'impatto visivo dell'impianto. In mancanza di tali elementi non è consentito al gestore avvalersi della procedura semplificata.

2. Le riconfigurazioni che comportano variazioni in aumento di esposizione ai campi elettrici a carico di ricevitori in cui si abbia presenza di persone per oltre quattro ore giornaliere e/o apprezzabile aumento dei fattori di intrusione visiva sono soggette ad autorizzazione ai sensi del successivo art. 31.
3. Le riconfigurazioni di impianti esistenti ubicati in prossimità di ricevitori sensibili di cui all'art. 3 c. 1 lett. l1), l2) e l3) sono ammissibili solo a condizione che dimostrino di perseguire obiettivi di qualità che minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.
4. Non è ammessa l'esecuzione di riconfigurazioni, né la presentazione delle relative istanze, per gli impianti da risanare di cui all'art. 3 c. 1 lettera h) del presente Regolamento, in assenza della contestuale presentazione del progetto di risanamento.
5. È vietata la presentazione dei progetti di riconfigurazione degli impianti nel corso del procedimento di istruttoria ed autorizzazione del Programma di cui all'art. 3 c.1 lett. j), intendendosi aperto tale periodo con la data di presentazione del Programma medesimo. Tale divieto non si applica alle richieste di riconfigurazione presentate come interventi di risanamento.
6. È invece ammessa la presentazione dei progetti di riconfigurazione contestualmente alla presentazione del Programma annuale delle installazioni fisse di telefonia mobile.

Art. 12 - Interventi di risanamento di impianti esistenti

1. Qualora dall'attività di controllo di cui all'art. 6 comma 3 sia accertato il mancato rispetto delle disposizioni di legge in termini di livelli di esposizione al campo elettromagnetico o di ubicazione dell'impianto, ovvero la non conformità alle disposizioni del presente Regolamento, o alle prescrizioni formulate nel titolo abilitativo all'installazione dell'impianto, o ancora la non corrispondenza dell'impianto al progetto depositato, il Comune, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge Quadro 36/2001 e degli artt. 34 e 35 del presente Regolamento, notifica al gestore un atto di diffida per la riconduzione dell'impianto a conformità, mediante risanamento.
2. Gli interventi di risanamento riguardano la riconduzione degli impianti non conformi al rispetto dei limiti di esposizione e valori di attenzione, ovvero al rispetto delle prescrizioni poste nell'atto che abilita all'installazione/riconfigurazione dell'impianto. Devono essere ricondotti a conformità anche gli impianti ubicati su aree destinate a servizi di quartiere o servizi di interesse collettivo, nel caso in cui, a seguito di modifica dell'uso dell'area/ immobile, sempre all'interno delle destinazioni d'uso ammesse dal Testo coordinato delle norme di PSC-POC-RUE, risultino non più conformi alle normative vigenti.
3. Gli interventi di risanamento hanno luogo mediante riconfigurazione e/o delocalizzazione, risultando la delocalizzazione obbligatoria per le ubicazioni in zone vietate ai sensi dell'art. 9 c. 1 della L.R 30/2000. La procedura di presentazione dei Piani e dei singoli progetti di Risanamento è disciplinata dall'art. 32.

Art. 13 - Dismissione – cessazione di impianti

1. La dismissione degli impianti fissi per la telefonia mobile di cui all'art. 3 c. 1 lett. a) e c) deve essere oggetto di comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive da parte del Concessionario, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all'effettuazione dell'intervento, indicando la data presunta dell'intervento. Con la comunicazione il Concessionario indica le modalità, i termini e/o i limiti secondo i quali intenda altresì procedere alla riduzione in pristino dei siti, - sia relativi a proprietà private, che a luoghi di proprietà pubblica, - in seguito alla dismissione, con particolare riferimento alle opere civili e alle trasformazioni edilizie a suo tempo realizzate in connessione con l'installazione dell'impianto fisso.

2. Il Comune si pronuncia sui termini e modalità di cui al comma 1, approvando quanto proposto ovvero prescrivendo eventuali interventi integrativi. In caso di mancato pronunciamento entro i termini di cui al comma 1 il progetto di dismissione si intende accolto.
3. La dismissione di un impianto di debole potenza e ridotte dimensioni di cui all'art. 3 c. 1 lett. b) deve essere notificata allo Sportello Unico Attività Produttive contestualmente all'intervento stesso.

Art. 14 – Aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile

1. I gestori provvedono con cadenza semestrale a fornire ad ARPA, su format predefinito dall'Agenzia, i dati radioelettrici relativi ai propri impianti attivati e/o modificati, al fine di mantenere aggiornato il catasto regionale e nazionale degli impianti.
2. Unitamente ai dati di cui al comma 1, i gestori devono inviare documentazione fotografica aggiornata relativa ai propri impianti.

CAPO IV – CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO E LA MINIMIZZAZIONE DELL’IMPATTO VISIVO DEGLI IMPIANTI

Art. 15 - Articolazione delle disposizioni per la compatibilità paesaggistica e urbanistica degli impianti fissi per la telefonia mobile e per le nuove tecnologie.

1. Fermo restando che i principi generali di cui all'art. 2 c. 1 lett. b) e c) nonché le prescrizioni e i divieti di cui agli artt. 5 e 7 valgono per tutte le parti del territorio comunale, i criteri e le modalità di minimizzazione dell'impatto sul paesaggio visuale tengono conto, in particolare, delle specificità dei seguenti contesti:
 - a) Centri storici,
 - b) Territorio urbano:
 - b.1) Fascia della prima espansione residenziale circostante al Centro Storico;
 - b.2) Territorio urbano oltre la fascia della prima espansione residenziale circostante al Centro Storico;
 - c) Territorio rurale:
 - c.1) Ambiti agricoli periurbani (IX);
 - c.2) Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di interesse ambientale (VIII b);
 - c.3) Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola normale (VIII a);
 - c.4) Aree di valore naturale e ambientale – parco fluviale (VII);
2. Possono costituire oggetto di specifiche prescrizioni a tutela dall'intrusione visiva le caratteristiche di tutti gli elementi strutturali (supporti, corpi emittenti, shelters, cabinets outdoor e relativi materiali) ed accessori (recinzioni, colori, verde di mitigazione, etc.) costituenti l'installazione; ciò con particolare riferimento agli impianti da realizzare nelle ubicazioni di cui agli artt. 16, 17, 20 e 22.
3. La valutazione di compatibilità urbanistica è formulata con specifico riferimento ai vincoli all'uso del territorio derivanti dall'esercizio degli apparati per la telefonia mobile, tenendo conto in particolare:
 - delle destinazioni funzionali assegnate alle diverse parti del territorio;
 - del livello di attuazione delle previsioni pianificatorie;
 - delle altezze massime consentite in relazione all'ubicazione delle emissioni e alla conformazione dello spazio in cui i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico risultino superiori alle soglie di esposizione consentite;
 - delle potenziali vocazioni alla trasformazione della destinazione d'uso proprie delle diverse parti del territorio.

Art. 16 – Inserimento degli impianti nei centri storici

1. Gli ambiti territoriali costituiti dal centro storico del capoluogo e dai nuclei antichi dei centri frazionali, sono oggetto di particolare tutela e salvaguardia in considerazione delle relative caratteristiche storiche, architettoniche ed urbanistiche, ciò comporta, fatto salvo quanto specificato ai successivi commi, l'esclusione della realizzazione di nuove stazioni radio base in tali contesti.
2. Per il soddisfacimento delle esigenze di copertura del Centro Storico sono possibili unicamente le seguenti categorie di interventi:
 - realizzazione di impianti a microcella o altre soluzioni tecnologiche innovative, diverse dalle installazioni tradizionali, ove ininfluenti sui caratteri percettivi dell' ambiente storico in cui vengano inserite;
 - riabilitazione delle installazioni esistenti su edifici comunque non assoggettati a vincoli architettonici con eventuale potenziamento finalizzato al co-siting coi concessionari attualmente esclusi, purché l'operazione non comporti un significativo aggravio dell'impatto visivo della struttura ferma restando comunque l'eventualità di una possibile sostituzione con sistemi a microcella o microstazioni ove ne sia possibile il posizionamento in assenza di apprezzabile impatto visivo;
 - realizzazione di nuove installazioni interessando esclusivamente edifici derivanti da demolizione - ricostruzione o integrale ristrutturazione intervenute in epoca postbellica, purché ad impatto visivo non apprezzabile, con ciò intendendosi l'assenza di percezione visiva dal piano stradale, anche in questo caso dovendosi privilegiare il co-siting o in ogni caso il coordinamento tra le installazioni di più gestori sulla copertura di uno stesso edificio, ferma restando, comunque, l'eventualità di una possibile sostituzione con sistemi a microcella o microstazioni ove ne sia possibile il posizionamento in assenza di apprezzabile impatto visivo.
3. Non sono in ogni caso ammessi vani tecnici e apparati tecnologici diversi dalle antenne e relativo supporto su coperture e terrazzi del Centro Storico, se comportano percezione visiva dei manufatti dalle vie/piazze e luoghi pubblici circostanti.

Art. 17 – Inserimento degli impianti nel territorio urbano: fascia della prima espansione residenziale circostante al Centro Storico

1. L'area urbana relativa alla prima espansione residenziale circostante al Centro Storico, caratterizzata dalla presenza di una pluralità di edifici vincolati dal PRG, residuati della prima espansione urbana nel periodo compreso tra la fine del XIX secolo e la seconda guerra mondiale, e da un'accentuata intervisibilità col Centro Storico, è identificata nella specifica planimetria di cui all'art. 37 del presente Regolamento.
2. Fermi restando le prescrizioni e i divieti esposti agli artt. 5 e 7 e l'adeguamento alle indicazioni delle cartografie tematiche di cui all'art. 37, cui dovranno comunque uniformarsi la selezione dei siti puntuali e la formulazione delle proposte relative alle aree di ricerca, i progetti relativi ad installazioni per la telefonia mobile da realizzare in tale ambito urbano devono uniformarsi ai seguenti criteri:
 - a) Se previsti su edifici esistenti:
 - le antenne e i relativi supporti per forma e dimensioni non devono creare significative alterazioni percettive nei confronti del vicino Centro Storico ed interferenze visive con altri elementi caratteristici del paesaggio urbano (campanili, piazze, alberature vincolate, edifici o complessi di edifici che presentano caratteristiche architettoniche e/o impianto urbanistico rilevanti) e con gli edifici ed aree di valore storico, architettonico e monumentale di cui all'art. 3 lettera m) del presente regolamento;

- i vani tecnici devono essere interrati o, se fuori terra, posti all'interno degli edifici stessi o di aree cortilive, in modo che comunque non ne sia consentita la visibilità da strade e spazi pubblici;
- b) Se previsti su pali realizzati ad hoc:
- sono da adottarsi, di norma, installazioni in area di proprietà pubblica, in relazione alle maggiori possibilità di controllo preventivo degli aspetti di mitigazione visiva;
 - in ogni caso l'installazione dovrà essere progettata in funzione dello specifico contesto urbanistico, in genere caratterizzandosi come complemento d'arredo urbano o eventualmente riguardare pali di illuminazione e altri apparati tecnologici.
3. Oltre a quanto previsto al comma 2, sono inoltre ammessi sistemi di copertura mediante microcelle o altri sistemi e/o apparati innovativi a trascurabile o ridotto impatto visivo.

Art. 18 - Inserimento degli impianti nel territorio urbano oltre la fascia della prima espansione residenziale circostante al Centro Storico

1. Per gli impianti da realizzarsi nel territorio urbano oltre la fascia di prima espansione residenziale circostante il Centro Storico, fermi restando i principi generali di cui all'art. 2 c. 1 lett. b) e c), le prescrizioni e i divieti esposti agli art. 5 e 7 e l'adeguamento alle indicazioni delle cartografie tematiche di cui all'art. 37, cui dovranno comunque uniformarsi sia la localizzazione dei siti puntuali che la formulazione delle proposte relative alle aree di ricerca, dovranno essere preferenzialmente perseguitate le seguenti soluzioni:
 - installazioni in zone per la viabilità e relative fasce d'ambientazione ex art. A23 L.R. 20/2000, grandi spazi a verde, secondo comunque una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento;
 - installazioni in zona industriale e/o artigianale e/o per attrezzature tecnologiche e/o in aree attrezzate per lo sport, la ricreazione, il parcheggio, etc. ove può essere ammissibile anche la realizzazione dei vani tecnici fuori terra;
 - alloggiamento degli impianti emittenti su strutture già esistenti (pali per l'illuminazione, sostegni per insegne, torri faro, serbatoi acquedottistici ecc.), prevedendo a carico dei Concessionari le eventuali sostituzioni funzionali all'utilizzazione.
2. Anche in tali contesti sono ammissibili soluzioni a palo preferibilmente in area pubblica, da progettarsi con attenzione all'inserimento nello specifico contesto urbano .
3. Sono altresì ammesse installazioni su coperture di edifici privati o pubblici, a destinazione preferibilmente direzionale e terziaria.
4. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno in ogni caso essere attuati minimizzando l'alterazione dello skyline ed evitando comunque collocazioni da cui sia consentita una percezione visiva ampia o su cui convergano più punti di vista; dovrà inoltre essere evitata ogni interferenza visiva con allineamenti e cannocchiali prospettici, individuati nelle cartografie di cui al successivo art. 37, con edifici ed aree di valore storico, architettonico e monumentale di cui all'art. 3 lettera m) del presente regolamento e con gli altri elementi qualificanti del paesaggio urbano (campanili, piazze, alberature vincolate, edifici o complessi di edifici che presentano caratteristiche architettoniche e/o impianto urbanistico rilevanti).

Art. 19 - Inserimento degli impianti nel territorio rurale – principi generali

1. Il territorio rurale è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato e si caratterizza per le politiche volte a salvaguardare il valore naturale ambientale e paesaggistico del territorio e a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili.
2. Nel rispetto delle cartografie tematiche di cui al successivo art. 37, dei divieti di cui all'art. 5 e delle prescrizioni di cui all'art. 7, l'inserimento di nuovi impianti per la telefonia mobile di cui all'art. 3 c. 1 lett. a), b) e c) nel territorio rurale, nel perseguire comunque l'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione della popolazione, deve rispondere ai seguenti criteri generali:

- privilegiare localizzazioni su area pubblica o destinate ad usi di pubblica utilità in prossimità di altri sistemi tecnologici esistenti (cabine elettriche, pali, distributori di carburante, ecc.), e nel caso questo non sia possibile, in prossimità di alberature non tutelate da vincoli già presenti sul territorio;
 - privilegiare la presenza di dispositivi emittenti appartenenti a più Concessionari su una medesima installazione fissa, in relazione alla minor densità di ricettori sensibili e compatibilmente con il rispetto dei limiti di esposizione e valori di attenzione in merito ai campi elettromagnetici;
 - evitare di norma tratti costituenti cannocchiali prospettici, corridoi con percezione lunga (rettilinei di strade storiche, ecc.), spazi aperti su porzioni di campagna interessate da elementi tipici della tradizione agraria modenese (piantate, prati stabili, provane di ville, ecc.) ed edifici gravati da ogni grado di vincolo di cui al Testo coordinato delle norme del PSC-POC-RUE.
3. Dovrà inoltre essere evitata, fatta salva l'impossibilità tecnica debitamente documentata, ogni significativa intrusione visiva nei confronti degli edifici di valore storico, architettonico e monumentale di cui all'art. 3 lettera m) del presente regolamento, tenendo conto della maggiore estensione dell'intorno di salvaguardia rispetto alle zone urbane derivante dalla maggiore apertura delle visuali propria del contesto extraurbano.

In particolare i valori percettivi da salvaguardare sono quelli degli edifici e del loro contesto (aree cortilive, spazi aperti adiacenti, viali d'accesso, aree verdi di pertinenza, etc.), assumendo come punti di vista le strade e gli edifici limitrofi.

Art. 20 – Inserimento degli impianti nel territorio rurale: ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di interesse ambientale (VIII b) e ambiti agricoli periurbani (IX)

1. L'inserimento di nuovi impianti fissi, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 19, deve essere circoscritto di norma a corridoi infrastrutturali costituenti soluzione di continuità nel contesto tutelato, agli ambiti specializzati per attività produttive, (di rilievo comunale situate in territorio extraurbano), agli edifici – ivi comprese le immediate adiacenze, - classificati come D - edifici specialistici produttivi - e alle adiacenze di altre installazioni a carattere produttivo o tecnologico ammesse o comunque esistenti in zona agricola.
2. Le apparecchiature a terra dovranno preferibilmente essere collocate all'interno degli edifici esistenti e, ove ciò non sia praticabile, dovranno essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali, integrando, ove possibile, sistemi di verde già presenti sul territorio; qualora, a seconda dei contesti, non risulti disponibile una sufficiente superficie al fine di realizzare un'adeguata schermatura con essenze tipiche locali, le stesse apparecchiature dovranno essere interrate.
3. Per le installazioni su palo la calata dei cavi dovrà, di norma, avvenire all'interno del fusto del palo.

Art. 21 – Inserimento degli impianti nel territorio rurale: ambiti ad alta vocazione produttiva agricola normale (VIII a)

1. Fermi restando i principi generali di cui all'art. 19, la previsione di nuovi impianti fissi negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola normale deve essere operata assegnando comunque priorità ad ubicazioni in prossimità di altri impianti tecnologici, agli ambiti specializzati per attività produttive, (di rilievo comunale situate in territorio extraurbano), alle aree su cui sorgono edifici – ivi comprese le immediate adiacenze, - classificati come D - edifici specialistici produttivi - nonché centri di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, cantine ed altre attività produttive, e ancora di corridoi infrastrutturali – con esclusione degli eventuali assi prospettici di valore storico testimoniale – costituenti soluzione di continuità nel paesaggio agrario.

2. Le apparecchiature a terra, salvo che nei casi di diretto contatto con le attività produttive di cui sopra devono essere adeguatamente schermate con siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali, associandole, quando possibile, ai sistemi di verde già presenti sul territorio.

Art. 22 – Inserimento degli impianti nel territorio rurale: aree di valore naturale e ambientale – parco fluviale (VII)

1. Le aree di valore naturale e ambientale, ed in particolare il parco fluviale, costituiscono risorse paesistiche la cui normativa d'uso deve essere orientata alla riqualificazione a valorizzazione del paesaggio e degli ambienti naturali. L'intervento su tali aree, purché non interessi quelle vietate di cui al precedente art. 5 comma 3, è assoggettato ad autorizzazione paesaggistica ai sensi della vigente normativa in materia.
2. Fermi restando i principi generali di cui all'art. 19, l'inserimento di nuovi impianti di telefonia mobile in tali aree deve essere circoscritto, di norma, a corridoi infrastrutturali costituenti soluzione di continuità con il paesaggio ed agli edifici e strutture non gravati da vincolo e destinati ad attività produttive e per il tempo libero, evitando di creare interferenze visive con gli elementi ed aspetti salienti di valore paesaggistico ambientale riscontrabili nell'area.
3. Le apparecchiature a terra, dovranno preferibilmente essere collocate all'interno di fabbricati esistenti, se previste all'esterno, dovranno essere adottate strutture delle minori dimensioni possibili compatibilmente con le esigenze tecniche e, salvo nei casi di diretto contatto con le attività di cui sopra, dovranno essere adeguatamente schermate con siepi e alberature costituite mediante essenze tipiche locali, associandole, quando possibile, ai sistemi di verde già presenti sul territorio, ovvero, se tecnicamente possibile, dovranno essere interrate.

Art. 23 – Valutazioni di compatibilità paesaggistica e urbanistica

1. La verifica di compatibilità urbanistica e paesaggistica, cui concorrono le cartografie tematiche e le prescrizioni di cui all'art. 37, viene condotta sia in sede di valutazione relativa alle aree di ricerca di cui all'art. 3 c. 1 lett. f), sia nell'ambito dell'istruttoria relativa alla realizzazione di nuovi siti e alla modifica di quelli esistenti.
2. Nell'istruttoria relativa alle aree di ricerca, la valutazione tende ad attestare l'idoneità o per contro ad evidenziare l'inidoneità dell'area o di sue parti alla localizzazione di siti puntuali all'interno dell'area stessa, specificando altresì eventuali vincoli o condizioni cui possano essere assoggettate le installazioni ovvero indicando contesti da ritenersi favorevoli, fino all'eventuale definizione di un sito puntuale pubblico da proporre in risposta all'esigenza posta a base dell'intervenuta individuazione dell'area di ricerca.
3. Nell'istruttoria relativa a nuove installazioni puntuali di cui all'art. 3 c.1 lett. a) e c) ovvero relativa alla modifica di siti esistenti, la valutazione deve essere operata in relazione alle disposizioni del PSC- POC - RUE vigente, tenendo conto sia dell'impatto dell'opera sul paesaggio visuale sia, qualora l'impianto ricada in area assoggettata a trasformazioni urbanistiche, delle modificazioni previste ed in tal caso possono essere posti limiti, prescrizioni e condizioni per tenere conto del contesto di inserimento.
4. Ai fini della verifica della compatibilità urbanistica, sulla base delle informazioni dedotte dal progetto e dalle stime radioelettriche deve essere comunque accertato se e in quali termini possano avversi situazioni di superamento dei limiti di esposizione e valori di attenzione che inibiscano l'utilizzo delle aree finitime secondo le destinazioni e le altezze massime ammesse dal PSC-POC-RUE ovvero secondo le previsioni di Piani Urbanistici Attuativi.
5. Ove si accerti l'effettiva sussistenza di vincoli all'uso del territorio nei termini di cui al precedente comma 4 ma si ritenga comunque possibile, in attesa della realizzazione della previsione urbanistica, il rilascio dell'autorizzazione all'installazione, la stessa potrà successivamente essere revocata sulla base di apposito provvedimento adottato

dall'Amministrazione Comunale. In tal caso il Settore Ambiente e Protezione Civile comunica il rilascio dell'autorizzazione anche al Settore Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata.

CAPO V – REGIME AUTORIZZATORIO E PROCEDURE

Art. 24 - Provvedimenti che abilitano l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile

1. L'installazione di nuovi impianti fissi per telefonia mobile di cui all'art. 3 c. 1 lett. a), b) e c), può intervenire a seguito di:
 - Autorizzazione;
 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
 - Comunicazione di Installazione.
 2. L'istanza di autorizzazione, concernente l'installazione e la messa in esercizio degli apparati e impianti per la telefonia mobile di cui all'art. 3 c. 1 lett. a), b) e c), presentata ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30/00, può intervenire:
 - a) nell'ambito del procedimento relativo all'autorizzazione del Programma annuale di cui all'art. 3 c.1 lett. j) del presente Regolamento, con le modalità di cui al successivo art. 25;
 - b) indipendentemente dal procedimento relativo al Programma annuale, nei termini e nei limiti indicati al successivo art. 26.
- La Segnalazione Certificata di Inizio Attività e la Comunicazione di Installazione sono presentate al di fuori degli strumenti di pianificazione annuale di cui all'art. 3 c.1. lett. j) del presente Regolamento, in conformità alle modalità indicate rispettivamente ai successivi art. 27 e 28.
3. Nell'ambito dei procedimenti abilitativi all'installazione degli impianti di cui al presente articolo vengono acquisiti a cura dello Sportello Unico Attività Produttive i pareri e gli assensi degli Uffici e organi competenti, secondo quanto specificato ai successivi artt. 25, 26, 27 e 28 nonché gli eventuali provvedimenti autorizzatori di natura edilizia direttamente funzionali all'installazione e all'esercizio degli apparati e impianti fissi per la telefonia mobile secondo quanto specificato al successivo art. 29.
 4. Ai sensi del D.Lgs. 259/2003, le opere debbono essere realizzate, pena la decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio assenso.
 5. L'autorizzazione ha validità fintanto che il gestore ha la disponibilità dell'immobile o struttura su cui sono poste in opera le installazioni; fanno eccezione i casi in cui, ai sensi dell'art. 23 commi 3 e 5 del presente Regolamento, siano poste particolari condizioni o limitazioni alla durata di validità, che in tal caso può risultare anche inferiore.
 6. Per sopravvenuta grave e non sanabile incompatibilità di natura urbanistica il Comune, con provvedimento motivato, può revocare l'autorizzazione rilasciata. In tal caso, se disponibili, il Comune potrà indicare aree pubbliche in cui l'installazione possa essere rilocalizzata.
 7. La perdita della concessione di esercizio del servizio di telefonia da parte del Concessionario comporta l'automatica decadenza di ogni titolo abilitativo all'esercizio dell'impianto.

Art. 25 – Modalità e procedure di autorizzazione del Programma Annuale e degli interventi relativi a nuovi siti previsti dal Programma

1. Il Programma annuale di cui all'art. 3 c. 1 lett. j) viene presentato, di norma, entro il 30 settembre di ogni anno allo Sportello Attività Produttive.
2. Il Programma annuale di cui all'art. 3 c. 1 lett. j) è soggetto a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 6 commi 2 e 3 del D. Lgs 152/2006, al fine di valutare se i progetti previsti possono avere un impatto significativo sull'ambiente.

3. A corredo del Programma Annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile di cui all'art. 3 c.1 lett. j) , deve essere prodotta la seguente documentazione:
 - Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, redatto sulla base dei criteri di cui all'allegato I del Dlgs 152/2006;
 - Cartografia aggiornata su base cartacea in scala adeguata (rapp. 1:10.000, oppure 1:25.000 + monografie rapp. 1:5000), e sul supporto informatizzato fornito o indicato dal Comune, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte (aree di ricerca) in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti nonché di quelli già installati, completa di legenda e di codici identificativi delle singole installazioni e aree di ricerca;
 - Elenco delle installazioni da realizzare nei siti già identificati, con la denominazione del sito, la via ed il numero civico, e/o estremi di identificazione catastale.
4. Per il soddisfacimento di una medesima esigenza del servizio ottenuto in concessione possono essere proposte dai Concessionari fino a n. 3 Aree di ricerca tra loro alternative, aventi stesso codice ma contraddistinte da numero progressivo al pedice anche al fine di agevolare l'individuazione di eventuali siti pubblici in grado di rispondere alle esigenze.
5. In corrispondenza di ogni area di ricerca dovranno essere fornite le seguenti indicazioni:
 - tipologia dell'impianto da realizzare (stazione radio base, ponte radio etc.), caratteristiche di massima e, ove disponibile, altezza dal suolo ipotizzabile per l'installazione;
 - potenza presunta dell'impianto;
 - intervallo di frequenze di trasmissione.
6. Ogni proposta relativa alla realizzazione di un nuovo sito puntuale dovrà inoltre essere corredata della documentazione indicata all'art. 8 del presente Regolamento.
7. Qualora il provvedimento di verifica di cui al precedente comma 2 disponga l'assoggettamento del Programma annuale a VAS, sono seguite le procedure indicate agli art. 13-18 del D.Lgs 152/2006.
8. Qualora il provvedimento di verifica di cui al precedente comma 2 disponga l'esclusione del Programma annuale dalle procedure di VAS, il Programma annuale è soggetto alle procedure di cui ai successivi commi 9 - 17.
9. Qualora il procedimento di verifica di cui al precedente comma 2 abbia escluso l'assoggettabilità a VAS del Programma annuale, il Settore Ambiente e Protezione Civile provvede ad un'azione di armonizzazione delle proposte. Lo Sportello Attività Produttive provvede quindi alla pubblicizzazione e deposito del Programma stesso: la proposta di Programma con la cartografia relativa ai siti puntuali e la documentazione tecnica concernente ciascun sito, ad esclusione degli eventuali dati tecnici per i quali i concessionari abbiano formalmente richiesto l'esclusione dalla pubblicizzazione, sono pubblicati sull'albo pretorio on-line del Comune per un periodo di quarantacinque giorni, durante il quale è consentito prenderne visione a chiunque ne abbia interesse. Del deposito e delle modalità per accedere agli atti è data notizia alla cittadinanza mediante avviso pubblicato sull'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito Internet del Settore Ambiente e Protezione Civile.
10. Entro una settimana dal deposito il Settore Ambiente e Protezione Civile trasmette alle circoscrizioni, per le attività informative di competenza, comunicazione dello stesso cui allega le cartografie relative all'inquadramento, nel territorio comunale, degli interventi proposti ed una copia aggiornata del catasto impianti.
11. I titolari di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, entro il termine di quarantacinque giorni di cui sopra, possono presentare osservazioni nei confronti del Programma e/o delle previste localizzazioni puntuali.
12. Nel caso in cui la stazione radio base sia ubicata in area assoggettata ad autorizzazione paesaggistica, costituendo tale atto provvedimento separato e preliminare al rilascio

dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto, lo Sportello Unico Attività Produttive interrompe i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 30/2000 e il Settore Ambiente e Protezione Civile avvia l'istruttoria paesaggistica ai sensi della L.R. 42/2004.

13. Il Settore Ambiente e Protezione Civile inoltra quindi la documentazione relativa alle localizzazioni puntuali all'ARPA e all'AUSL per l'acquisizione del parere integrato sugli aspetti ambientali e sanitari e formula quindi il parere di compatibilità urbanistica, acquisito, quando previsto, il parere preventivo del Settore Pianificazione Territoriale e Edilizia Privata in merito all'impatto dell'installazione sul paesaggio. Lo Sportello Unico Attività Produttive provvede ad ottenere, ove del caso, i necessari provvedimenti autorizzatori di natura edilizia di cui all'art. 29.
14. Il Settore Pianificazione Territoriale e Edilizia Privata esprime parere sulla compatibilità col paesaggio urbano e/o extraurbano per le nuove installazioni proposte nei contesti di cui agli artt., 16, 17, 20 e 22 del presente Regolamento nonché su edifici o loro pertinenze ubicati in ambito urbano e gravati dai vincoli "ripristino tipologico" o "riqualificazione e ricomposizione tipologica". Agli ulteriori adempimenti istruttori e alla formulazione del parere conclusivo su ciascuna istanza relativa a siti puntuali provvede il Settore Ambiente e Protezione Civile, cui spettano anche, in concerto col Settore Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata, l'istruttoria e la valutazione delle proposte relative alle Aree di ricerca.
15. Il Programma è approvato con atto della Giunta Comunale, comprensivo delle controdeduzioni alle eventuali osservazioni presentate; con l'approvazione dell'atto deliberativo, il Programma, emendato degli impianti incompatibili ai sensi del presente Regolamento, assume il valore di Piano Annuale, ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. k).
16. Lo Sportello Unico Attività Produttive rilascia le autorizzazioni relative ai nuovi impianti previsti dal Programma ad intervenuta esecutività del provvedimento relativo all'approvazione del Programma annuale.
17. Con le autorizzazioni di cui al precedente comma 16 sono rilasciati, quando dovuti, anche gli eventuali provvedimenti autorizzatori di natura edilizia funzionali all'installazione e all'esercizio degli apparati e impianti per la telefonia mobile, di cui al successivo art. 29.

Art. 26 - Modalità e procedure di autorizzazione di nuovi impianti fissi non puntualmente localizzati in sede di Programma Annuale.

1. Le domande di autorizzazione relative all'installazione degli impianti di cui all'art. 3 c. 1 lett. a) e c), non puntualmente localizzati in sede di Programma annuale, corredate della documentazione tecnica prevista dall'art. 8, vengono presentate in via telematica allo Sportello Unico Attività Produttive che ne accerta, con il supporto del Settore Ambiente e Protezione Civile, la completezza formale. Qualora dalla verifica emerga la necessità di richiedere al gestore integrazioni in merito alla pratica, lo Sportello Unico Attività Produttive vi provvede ed il termine di legge per il rilascio dell'autorizzazione viene sospeso e riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
2. Lo Sportello Unico Attività Produttive cura il deposito del progetto presso l'Albo Pretorio, ed acquisisce il parere integrato ARPA/AUSL sugli aspetti ambientali e sanitari e quello di compatibilità urbanistico-paesaggistica del Settore Ambiente e Protezione Civile nonché gli eventuali provvedimenti autorizzatori edilizi di cui all'art. 29, in analogia e secondo le procedure di cui all'art. 25 commi 9-17.
3. Il dispositivo dell'autorizzazione, in particolare, deve fare menzione delle controdeduzioni alle osservazioni eventualmente presentate, e deve citare l'eventuale connessione a interventi di risanamento.
4. Ai fini della valutazione integrata delle proposte, sia relativamente agli aspetti ambientali - sanitari che urbanistici, al di fuori della programmazione annuale ciascun gestore può presentare le richieste di autorizzazione all'installazione di nuovi siti puntuali al massimo QUATTRO

volte, nel periodo compreso tra la data di approvazione del Piano relativo all'anno in corso e la data stabilita per la presentazione del Programma relativo all'anno successivo.

5. Al fine di consentire il deposito contestuale di più iniziative e di unificare il procedimento relativo all'acquisizione delle osservazioni e alla formulazione delle controdeduzioni, lo Sportello Unico può procrastinare le fasi di deposito e avviso alla cittadinanza di ciascuna istanza presentata singolarmente.
6. E' vietato presentare progetti relativi ad interventi estranei al sistema della pianificazione annuale durante il periodo di esame e istruttoria del Programma annuale, con decorrenza dall'inizio del deposito e conclusione alla data di esecutività del provvedimento di approvazione del Programma medesimo.

Art. 27 - Modalità e procedure per l'installazione di nuovi impianti fissi a seguito di Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

1. Fermi restando le prescrizioni ed i divieti di cui ai precedenti art. 5 e 7 ed i criteri per il corretto inserimento urbanistico di cui al precedente Capo IV, nel caso in cui l'installazione di un nuovo impianto di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e c) avvenga al fine di implementare la rete di larga banda mobile e sia prevista in cositing con infrastruttura per impianti radioelettrici preesistente, così come definita all'art. 3 c. 1 lett. d), il gestore può presentare, in luogo dell'istanza di autorizzazione, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 87 bis del D. Lgs 259/2003.
2. Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività di cui al precedente comma, corredate della documentazione tecnica prevista dall'art. 8), devono essere presentate, in via telematica, allo Sportello Unico Attività Produttive. Lo Sportello Unico acquisisce quindi il parere integrato ARPA/AUSL sugli aspetti ambientali e sanitari ed il parere di compatibilità urbanistico-paesaggistica del Settore Ambiente e Protezione Civile. La notizia dell'avvenuta presentazione della SCIA viene pubblicata sul sito del Settore Ambiente e Protezione Civile.
3. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività diviene efficace decorsi 30 giorni dalla sua presentazione, purché nel frattempo non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte di ARPA/AUSL.
4. Qualora, a seguito dell'esame della documentazione allegata alla SCIA, fosse necessario richiedere al gestore integrazioni in merito alla pratica, ARPA, AUSL ed il Settore Ambiente e Protezione Civile devono segnalare le incompletezze/incongruenze allo Sportello Unico Attività Produttive che provvede a richiedere al gestore documentazione integrativa. In tal caso il termine di legge entro cui l'organismo competente può emettere un parere negativo ovvero l'ente locale può emettere provvedimento di diniego viene sospeso e riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
5. Nel caso il gestore trasmetta, prima che siano decorsi i termini di legge perché la Segnalazione Certificata di Inizio Attività acquisisca efficacia, in assenza di specifica richiesta di integrazioni da parte dello Sportello Unico Attività Produttive, documentazione integrativa in merito alla SCIA i cui contenuti invalidino gli esiti del parere integrato ARPA/AUSL (modifiche nei parametri radioelettrici dell'impianto ovvero nelle caratteristiche dei ricettori presenti nel raggio di 200m dall'impianto) i termini di legge perché la SCIA acquisisca efficacia riprendono a decorrere per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
6. Qualora il nuovo impianto ricada in uno dei contesti di cui agli art. 16, 17, 20 o 22 del presente Regolamento, ovvero su un edificio, o sue pertinenze, ubicato in ambito urbano e gravato dal vincolo "ripristino tipologico" o "riqualificazione e ricomposizione tipologica" e l'installazione comporti un significativo incremento della percezione visiva della stazione radio base preesistente, il Settore Ambiente e Protezione Civile, ai fini dell'emissione del parere di compatibilità urbanistico-paesaggistica di competenza, chiede parere al Settore Pianificazione Territoriale e Edilizia Privata.

7. Una volta acquisito il parere integrato ARPA/AUSL e quello del Settore Ambiente e Protezione Civile, lo Sportello Unico Attività Produttive notifica al gestore la conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 87 bis del D.Lgs 259/2003 e gli trasmette i pareri/atti di assenso espressi dai vari enti competenti.
8. Le opere devono essere realizzate nel rispetto di tutte la prescrizioni formulate nei pareri/assensi rilasciati dagli enti competenti.

Art. 28 - Modalità e procedure per l'installazione di nuovi impianti fissi a seguito di Comunicazione di Installazione.

1. Fatti salvi le prescrizioni ed i divieti di cui ai precedenti artt. 5 e 7 ed i criteri per il corretto inserimento urbanistico di cui al precedente Capo IV, l'installazione di apparati radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, di cui all'art. 3 c. 1 lett. b), è soggetta a comunicazione di installazione, ai sensi dell'art. 35 del DL 98/2011 e ss.mm.ii.
2. Le Comunicazioni di Installazione di cui al precedente comma 1 devono essere presentate contestualmente, in via telematica, sia allo Sportello Unico Attività Produttive che ad ARPA. Il gestore deve depositare, unitamente alla comunicazione, la documentazione indicata all'art. 8 comma 1 lettere a.1), a.3), b.1), b.2), b.3), b.4), b.13) e d) e deve asseverare che le emissioni elettromagnetiche generate dall'impianto risultano conformi ai vigenti limiti di legge e valori di attenzione. Lo Sportello Unico trasmette la documentazione al Settore Ambiente e Protezione Civile, che verifica la conformità del progetto ai principi e requisiti di cui al presente Regolamento.
3. Nel caso il nuovo impianto, installato ai sensi del presente articolo, risultasse difforme rispetto a quanto comunicato, ovvero non risultasse conforme alle prescrizioni e divieti di cui al presente Regolamento o ancora le emissioni elettromagnetiche da esso generate determinassero il superamento dei limiti di legge e valori di attenzione di cui al precedente art. 6, il Comune, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 34, notifica al gestore un atto di diffida per la riconduzione dell'impianto a conformità.

Art. 29 - Provvedimenti autorizzatori di natura edilizia funzionali all'installazione degli impianti fissi.

1. Le opere direttamente funzionali all'installazione e all'esercizio degli impianti e apparati per la telefonia mobile di cui all'art. 3 c. 1 lett. a), b) e c) comprensivi di corpi emittenti, supporti degli stessi e apparecchiature a terra (shelters, cabinets outdoor), quali la collocazione di pali, torri faro e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni, etc. nonché di eventuali vani o locali interrati o fuori terra finalizzati all'accogliimento delle apparecchiature tecnologiche sono assoggettati al provvedimento autorizzatorio appropriato alla consistenza edilizia dell'intervento proposto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Edilizio.

Art. 30 - Procedure per impianti mobili di telefonia mobile

1. Per l'installazione temporanea di impianti mobili di telefonia mobile il Concessionario, ferme restando i divieti di cui all'art. 9 c. 4, deve depositare comunicazione del proprio proposito allo Sportello Unico Attività Produttive con almeno 45 giorni di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di allestimento, allegando alla comunicazione:
 - la documentazione e le informazioni di cui all'art. 9 c. 5 lett. a).
 - il parere integrato ARPA/AUSL favorevole che il proponente avrà preventivamente acquisito a propria cura, previa conforme domanda direttamente inoltrata agli Organi predetti, sulla base della documentazione tecnica di cui all' art. 9 c. 5 lett. b.1) e b.2).

2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa al Settore Ambiente e Protezione Civile che, nel termine di 30 giorni, può comunicare l'inidoneità della collocazione proposta e chiedere una diversa localizzazione ovvero formulare specifiche prescrizioni.
3. L'impianto mobile che sia stato installato previa comunicazione, in conformità alla documentazione depositata e alle eventuali prescrizioni di cui ai pareri ARPA/AUSL e dell'Amministrazione Comunale, ai sensi della L.R 30/00 e s.m.i. può restare in opera per un arco temporale non eccedente i quattro mesi, comprensivi dei tempi di allestimento e smontaggio. Decorso tale termine la mancata rimozione dell'impianto mobile si configura come installazione non autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni previste al successivo art. 34.
4. Prima dell'inizio delle attività connesse all'installazione dell'impianto mobile deve essere depositata dal concessionario idonea garanzia sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa.
5. La fideiussione deve:
 - prevedere una penale di 250,00 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di rimozione dell'installazione prevista sull'autorizzazione, con copertura fino a sei mesi di ritardo;
 - prevedere clausole che riservino al Comune la comunicazione al soggetto prestatore della garanzia dell'intervenuto perfezionamento delle condizioni per lo svincolo della fideiussione;
 - prevedere clausole secondo cui, in caso di mancato ricevimento da parte del soggetto garante - entro 15 giorni dalla scadenza del periodo coperto dalla garanzia - dell'autorizzazione del Comune allo svincolo della fideiussione, ne comportino l'automatico incameramento nelle casse comunali.
6. L'installazione dell'impianto mobile oggetto di comunicazione in assenza della prestazione della garanzia configura la fattispecie di installazione non autorizzata di sorgente di radiazioni non ionizzanti ed è soggetta come tale alle sanzioni di cui all'art. 34.

Art. 31 - Procedure per interventi relativi a impianti esistenti

1. Gli interventi di riconfigurazione sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30/00. E' facoltà del gestore, nel caso la riconfigurazione sia finalizzata al completamento della rete di banda larga mobile, avvalersi della procedura semplificata della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 87 bis del D.Lgs 259/2003.
2. Gli interventi di riconfigurazione che non diano luogo a modifiche in aumento dei livelli di esposizione a carico di ricettori con permanenza di persone oltre le quattro ore né ad incremento significativo dei fattori di impatto visivo, nei termini specificati all'art. 11 c. 1, sono assoggettati a comunicazione ai sensi dell'art. 8 comma 9-quater della L.R. 30/00.
3. Indipendentemente dal procedimento amministrativo invocato dal gestore, dovranno essere comunque depositate la documentazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento, limitatamente a quanto viene modificato, e la stima dei valori di campo elettrico generati dall'impianto.
4. In caso di assoggettamento ad autorizzazione devono essere seguite le procedure e modalità di cui all'art. 26 commi 1 e 2, ad eccezione del deposito della pratica sull'Albo Pretorio on-line.
5. In caso di assoggettamento a Segnalazione Certificata di Inizio Attività devono essere seguite le procedure e modalità di cui all'art. 27.
6. Qualora l'impianto ricada in uno dei contesti di cui agli art. 16, 17, 20 o 22 del presente Regolamento ovvero su un edificio, o sue pertinenze, ubicato in ambito urbano e gravato dal vincolo "ripristino tipologico" o "riqualificazione e ricomposizione tipologica" e la riconfigurazione comporti un significativo incremento della percezione visiva della stazione radio base pre-esistente, il Settore Ambiente e Protezione Civile, ai fini dell'emissione del parere

di compatibilità urbanistico-paesaggistica di competenza, acquisisce il parere del Settore Pianificazione Territoriale e Edilizia Privata .

7. Nel caso il gestore presenti comunicazione di riconfigurazione ai sensi dell'art. 8 comma 9 quater della L.R. 30/00, detta comunicazione deve essere trasmessa, in via telematica, contestualmente sia allo Sportello Unico Attività Produttive che ad ARPA. Entro 10 giorni dalla ricezione della stessa il Comune può respingere la comunicazione, avendo verificato che l'intervento di modifica comunicato non risponde ai requisiti di cui al comma 2.
8. La riconfigurazione dell'impianto deve essere attuata nel rispetto del progetto depositato e di tutte la prescrizioni eventualmente formulate nei pareri/assensi rilasciati dagli enti competenti.

Art. 32 - Procedure per gli interventi di risanamento

1. Gli interventi di risanamento conseguibili tramite riconfigurazione della stazione devono essere presentati allo Sportello Unico Attività Produttive entro la data indicata nell'atto di diffida in merito al mancato rispetto dei limiti di esposizione o valori di attenzione di cui all'art. 6.
2. A seguito della modifica d'uso dell'area/immobile ove è installata la stazione radio base il Comune, allorché verifichi che non sussistono più le condizioni di compatibilità dell'impianto alle vigenti normative, notifica al gestore la sopraggiunta incompatibilità dell'installazione e lo invita ufficialmente a presentare, entro un tempo determinato, il progetto di risanamento dell'impianto mediante delocalizzazione. Il progetto di risanamento può essere assoggettato ad autorizzazione, ai sensi dei disposti di cui all'art. 26 ovvero a segnalazione certificata di inizio attività in conformità a quanto disciplinato all'art. 27. Il progetto di risanamento mediante delocalizzazione deve inoltre indicare i termini temporali entro cui il concessionario intende effettuare la rilocizzazione dell'impianto nella nuova sede e la disattivazione e lo smantellamento del sito da risanare.

Art. 33 - Comunicazioni

1. I concessionari sono tenuti a comunicare al Comune ed ad ARPA, entro 30 giorni dall'esecuzione, l'intervenuta realizzazione dei seguenti interventi:
 - a) ultimazione delle opere relative all'installazione di nuovi impianti fissi, comunque autorizzati, comprese le delocalizzazioni per risanamento;
 - b) messa in esercizio degli impianti stessi, con specifica delle caratteristiche definitivamente attivate (potenza, canali e tilt).
 - c) esecuzione di interventi di riconfigurazione o di risanamento con specifica delle caratteristiche definitivamente attivate (potenza, canali e tilt).Alle comunicazioni di cui alle lett. b) e c) deve essere allegata documentazione fotografica, in formato elettronico, relativa all'intervento realizzato.
2. Per le fattispecie di cui alle lett. a) e b), ove tra le due fasi intervenga un intervallo temporale non eccedente le tre settimane, è possibile effettuare un'unica comunicazione, nel termine di un mese dalla messa in esercizio.
3. I termini di comunicazione sono abbreviati per interventi eseguiti nel mese antecedente alla presentazione del Programma annuale di cui all'art. 3, c. 1 lett. j): in tale ipotesi le comunicazioni devono essere comunque effettuate non oltre la data di presentazione del Programma.
4. I concessionari sono tenuti a rispondere, entro 60 giorni, alle richieste di chiarimenti in merito ai rispettivi impianti mosse dall'Amministrazione.

CAPO VI – REGIME SANZIONATORIO E NORME FINALI

Art. 34 – Sanzioni amministrative per violazioni a norme nazionali o regionali

1. L'accertamento della violazione alle norme e prescrizioni del presente Regolamento ovvero alle leggi sovraordinate viene effettuato a cura delle autorità abilitate ai controlli in conformità all'art. 6 comma 3.
2. L'accertamento della violazione sarà contestato nei modi e termini indicati dalle vigenti disposizioni legislative e normative, oltre a ciò, ove previsto, sarà notificato al gestore dell'impianto un atto di diffida, intendendosi con ciò un atto scritto con cui l'Amministrazione invita ufficialmente l'avente diritto a presentare, entro un tempo determinato, il progetto per la riconduzione a conformità dell'impianto. Il diffidante provvederà, in caso di omesso rispetto delle prescrizioni, ad irrogare le ulteriori sanzioni previste.
3. L'atto di diffida sarà formulato nei seguenti casi:
 - a) art. 34 comma 4 lettera a);
 - b) art. 34 comma 5 lettera b);
 - c) art. 34 comma 5 lettera c);
 - d) art. 34 comma 5 lettera e);
 - e) art. 35 comma 1 lettera c);
 - f) art. 35 comma 1 lettera e);
 - g) art. 35 comma 1 lettera f);
 - h) art. 35 comma 2.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 della legge 24/11/1981 n. 689 e s.m., nel caso delle violazioni di cui all'art. 15 comma 1 della legge quadro 36/2001 di seguito elencate:
 - a) per accertato superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione fissati dalla stessa legge quadro e relativi decreti attuativi è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.033,00 euro a 309.874,00 euro, dandosi inoltre luogo all'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione d'uso dell'impianto fino al suo risanamento,
 - b) nel caso di mancato rispetto dei tempi e/o limiti previsti per gli interventi di risanamento di impianti esistenti è stabilita la sanzione amministrativa da 1.033,00 euro a 309.874,00 euro.
5. Per la contestazione delle violazioni di seguito indicate si applicano i principi e criteri di carattere generale definiti dalla legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.:
 - a) l'installazione di un nuovo impianto, o la riconfigurazione di un impianto esistente, in assenza dell'autorizzazione ammette, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della L.R. 30/2000 nel suo testo in vigore, la sanzione amministrativa da 2.582,00 euro a 10.329,00 euro. Qualora l'impianto risulti anche attivato, l'autorità competente provvede inoltre all'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione d'uso dello stesso. Le predette sanzioni si applicano anche nel caso in cui l'installazione o riconfigurazione dell'impianto sia attuata nonostante il diniego da parte dell'ente locale o il parere negativo di ARPA/AUSL, dal gestore che ha presentato SCIA, ai sensi dell'art. 87bis del Dlgs. 259/2003.
 - b) Ai sensi dell'art. 17 comma 3 della L.R. 30/2000 si applica la sanzione amministrativa da 2.582,00 euro a 10.329,00 euro nel caso in cui il nuovo impianto, o la riconfigurazione dell'impianto esistente, risulti avere caratteristiche radioelettriche e/o estetiche diverse da quelle per cui è stata concessa l'autorizzazione. Nel caso in cui l'impianto risulti anche attivato l'autorità competente provvede inoltre all'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione d'uso dell'impianto fino al suo risanamento. Le predette sanzioni si applicano anche nel caso in cui il nuovo impianto o la riconfigurazione dell'impianto esistente, risultino avere caratteristiche radioelettriche e/o estetiche diverse da quelle per cui ha assunto efficacia la procedura di SCIA ai sensi dell'art. 87 bis del Dlgs. 259/2003.

- c) Ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 5 della L.R. 30/2000 nel suo testo in vigore, in caso di inosservanza delle prescrizioni previste nella autorizzazione si applica la sanzione amministrativa da 2.582,00 euro a 10.329,00 euro dandosi inoltre luogo all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione degli atti autorizzatori da uno a quattro mesi. Nel caso di recidiva della violazione l'autorizzazione è revocata. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- d) Qualora il gestore non presenti il progetto di risanamento entro i termini assegnati dall'Amministrazione con l'atto di diffida, ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L.R. 30/00 è prevista la sanzione amministrativa da 2.582,00 euro a 10.329,00 euro.
- e) Ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L.R. 30/2000, il mantenimento in opera dell'impianto mobile di telefonia mobile e/o a servizio di nuove tecnologie di comunicazione elettronica oltre il termine consentito dà luogo ad una sanzione amministrativa da 2.582,00 euro a 10.329,00 euro, fermo restando quanto stabilito all'art. 30 c. 5 in ordine all'escussione della garanzia prestata. Nel caso in cui l'impianto risulti inoltre in esercizio l'Autorità competente applica la sanzione accessoria dell'interdizione dell'uso.

Art. 35 – Sanzioni amministrative per violazioni a norme regolamentari

- 1. Per la contestazione delle violazioni indicate ai successivi commi 2 e 3 si applicano i principi e criteri di carattere generale definiti dalla legge 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche.
- 2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 euro a 480,00 euro nel caso di accertamento delle seguenti violazioni:
 - a) art. 13 comma 1 ovvero la dismissione di un impianto avvenga in difformità dal progetto depositato;
 - b) art. 13 comma 2 ovvero la dismissione di un impianto avvenga senza tener conto delle prescrizioni formulate dall'Amministrazione;
 - c) art. 24 comma 7 ovvero un impianto permanga nel sito di installazione nonostante sia stata disposta la revoca della autorizzazione, dandosi inoltre luogo, qualora l'impianto risulti attivato, alla sanzione accessoria dell'interdizione d'uso;
 - d) art. 27 comma 8 ovvero il gestore provveda ad installare o riconfigurare il proprio impianto senza tener conto delle prescrizioni formulate nei pareri/atti di assenso rilasciati da ARPA/AUSL e dal Comune;
 - e) art. 28 comma 3 ovvero il gestore provveda ad installare un impianto in difformità rispetto al progetto depositato e/o alle prescrizioni e divieti di cui al presente Regolamento;
 - f) art. 30 comma 1 ovvero il gestore provveda ad installare un impianto mobile senza aver preventivamente dato, al Comune, comunicazione, dandosi inoltre luogo, qualora l'impianto risulti attivato, alla sanzione accessoria dell'interdizione d'uso;
 - g) art. 30 comma 2 ovvero il gestore provveda ad installare un impianto mobile senza tener conto delle prescrizioni formulate a cura del Settore Ambiente e Protezione Civile nell'ambito dell'istruttoria, dandosi inoltre luogo, qualora l'impianto risulti attivato, alla sanzione accessoria dell'interdizione d'uso;
 - h) art. 31 comma 2 ovvero il gestore provveda a riconfigurare un impianto in assenza della preventiva comunicazione;
 - i) art. 31 comma 7 ovvero il gestore provveda a riconfigurare un impianto nonostante la pratica di comunicazione sia stata respinta;
 - j) art. 31 comma 8 ovvero la riconfigurazione dell'impianto risulti difforme dal progetto depositato o non rispetti le prescrizioni formulate nei pareri/assensi rilasciati dagli enti competenti.
- 3. Si applica la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 300,00 euro in caso di omessa o tardiva effettuazione di ciascuna delle comunicazioni di cui all'art. 33 del presente Regolamento.

Art. 36 – Spese istruttorie

1. I procedimenti relativi all'installazione e/o modifica degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile non sono soggetti alla corresponsione di diritti istruttori, fatta eccezione per i diritti di segreteria per i procedimenti in capo allo Sportello Unico Attività Produttive e per i diritti derivanti dai procedimenti urbanistico-edilizi.

Art. 37 - Modulistica e cartografie di riferimento

1. La modulistica e le cartografie che costituiscono riferimento sia per i concessionari dei servizi di telefonia mobile per la formulazione delle proprie proposte concernenti siti puntuali ed aree di ricerca da inserire nei programmi annuali successivi alla loro approvazione, sia per il Comune per gli adempimenti istruttori relativi ai programmi annuali e a siti puntuali, sono relative a:
 - individuazione della fascia della prima espansione residenziale circostante il Centro Storico di cui all'art. 17;
 - individuazione dei cannocchiali visivi e degli ambiti di particolare tutela paesaggistica;
 - individuazione delle strutture scolastiche, compresi gli asili nido, e delle attrezzature sanitarie e assistenziali con degenza.

Tali cartografie in quanto elaborati a mero contenuto tecnico, vengono approvati, modificati, integrati e/o sostituiti con determinazione dei Settori Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata e Ambiente e Protezione Civile secondo le rispettive competenze.

2. Le modifiche agli atti di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicate ai concessionari, a cura del Settore Ambiente e Protezione Civile.